

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 153/AV5 DEL 10/02/2014

Oggetto: Consiglio di Stato: appello del Centro FKT Sport Life avverso sentenza TAR Marche n. 448/01. Presa d'atto dell'esito e liquidazione competenze Avv. G. Ranci

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di prendere atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5103 del 25.09.2012 ha respinto il ricorso promosso dal Centro FKT Sport Life avverso la sentenza del TAR Marche n. 448/01, condannandolo a rifondere all'amministrazione le spese legali liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge;
2. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci, difensore dell'ente nel predetto giudizio, la somma di € 12.385,75 CAP ed IVA inclusi a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine dell'esercizio 2012;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
(Dott. Massimo Del Moro)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C Segreteria di Direzione Archivio Protocollo

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che:

Nell’ottobre del 1998 è stato notificato alla ASL n. 13 di Ascoli Piceno il ricorso promosso dinanzi al TAR Marche, con il quale il Centro FKT Sport Life di Ascoli Piceno ha chiesto l’annullamento dell’atto con il quale l’ente sanitario aveva determinato il budget delle prestazioni erogabili per l’anno 1997 (ammontate a lire 215 milioni) con la riduzione della tariffa da rimborsare, nel caso di superamento del budget.

L’Azienda Sanitaria ha conferito mandato difensivo all’Avv. Italo De Luca, responsabile dell’Ufficio Legale e, dopo la cessazione dal servizio di questi avvenuta con effetto dall’01.09.2000, ha affidato la propria difesa e rappresentanza in giudizio all’Avv. Giovanni Ranci del Foro di Ancona.

Con sentenza n. 448 del 20.04.2001 il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto il legale rappresentante del centro ricorrente aveva aderito formalmente al piano prestazioni dell’anno 1997 e sottoscritto il relativo disciplinare di quantificazione del budget.

Avverso la predetta sentenza il Centro Sport Life ha proposto appello con ricorso notificato all’Avv. Ranci nell’aprile del 2002.

Con delibera n. 437 del 18.04.2002 del Direttore Generale della ASL n. 13 è stato deciso di confermare il mandato difensivo all’Avv. Giovanni Ranci anche per il giudizio di appello.

Con sentenza n. 5103 del 25.09.2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso dallo Sport Life e ha condannato il centro appellante a rifondere all'amministrazione le spese legali del grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ad esito del mandato ricevuto, l'Avv. Ranci ha trasmesso nota spese di € 12.385,75 CAP ed IVA inclusi, redatta in applicazione degli importi previsti nel DM 20.7.2012 per le cause di valore indeterminato.

Si fa presente che, in data 17.1.2014, l'Istituto Sport Life ha provveduto a versare alle casse dell'Amministrazione la somma € 2.516,80 comprensiva di oneri liquidata dal Consiglio di Stato quale rimborso delle spese legali.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5103 del 25.09.2012 ha respinto il ricorso promosso dal Centro FKT Sport Life avverso la sentenza del TAR Marche n. 448/01, condannandolo a rifondere all'amministrazione le spese legali liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge;
2. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci, difensore dell'ente nel predetto giudizio, la somma di € 12.385,75 CAP ed IVA inclusi a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine dell'esercizio 2012;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento

Il Dirigente
U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo
(Dott. Marco Ojetti)

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2012, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

**Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)**

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.